

Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2024, n. 3-122

Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Modifica delle indicazioni operative di supporto per le Province e la Città Metropolitana in materia di controllo del cinghiale, di cui all'allegato alla DGR n 20-8445 del 1° marzo 2019, come da ultimo modificato dalla DGR n. 41-4935 del 22 aprile 2022.



Seduta N° 9

Adunanza 09 AGOSTO 2024

Il giorno 09 del mese di agosto duemilaventiquattro alle ore 09:40 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 3-122/2024/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Modifica delle indicazioni operative di supporto per le Province e la Città Metropolitana in materia di controllo del cinghiale, di cui all'allegato alla DGR n 20-8445 del 1° marzo 2019, come da ultimo modificato dalla DGR n. 41-4935 del 22 aprile 2022.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede che "*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria*";

la legge regionale n. 23/2015 emanata a seguito della riforma nazionale delle Province, ex legge 56/2014, mantiene la delega per quanto attiene la gestione faunistica in capo agli Enti di area vasta e, pertanto, alle Province ed alla Città Metropolitana;

l'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 5/2018 definisce che "*Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale*

predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole.....omissis”;

lo stesso articolo 20, al comma 4, specifica che *“Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:*

- *conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;*
- *prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;*
- *salvaguardia della piccola fauna”;*

con la DGR n. 20-8445 del 1° marzo 2019, come da ultimo modificata con DGR n. 41-4935 del 22 aprile 2022, si è statuito, tra l'altro, di approvare, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, quale strumento di supporto per le Province e la Città Metropolitana di Torino nella stesura o nell'aggiornamento dei Piani di loro competenza nell'attività di controllo della specie cinghiale con particolare riferimento all'attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di fondi, le indicazioni operative di cui all'allegato al citato provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

la DGR n. 4-3212 del 14 maggio 2021, ha disposto che, a parziale modifica dell'allegato al suddetto provvedimento, siano contemplati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 14 maggio 2021, quali soggetti autorizzati per l'attuazione dei piani di controllo, anche le guardie venatorie volontarie e i cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, operanti sotto il coordinamento delle amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Torino.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022, all'articolo 1, dispone che al fine di prevenire e contenere la peste suina africana le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano all'adozione di un Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (comma 1), prevedendo che detti piani siano essere adottati previo parere dell'ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina (CEREP) e non devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale (comma 4);

- con il citato decreto legge viene stabilito, altresì, che “nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana;

- il decreto del 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'Agricoltura e sovranità alimentare “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” dispone che relativamente al rapporto che intercorre tra il sopra citato Piano straordinario e i PRIU (Piani regionali di interventi urgenti) relativi alla gestione del cinghiale, introdotti con il decreto legge n. 9/2022, gli stessi PRIU costituiscono dei piani di azione e di intervento, finalizzati alla gestione dei cinghiali anche nell'ottica della prevenzione della peste suina africana; viene stabilito altresì che, nei limiti della predetta competenza, e salvo le diverse misure necessarie dal contenimento della peste suina, gli stessi PRIU devono essere integrati con le prescrizioni del piano straordinario, ove ritenuto necessario;

- con DGR n. 18-8635 del 27 maggio 2024 è stato adottato il “Piano Regionale di Interventi

Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (Sus scrofa) nelle aree indenni della Regione Piemonte (PRIU Piemonte)” di durata quinquennale.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, da parte di alcune organizzazioni professionali agricole è emersa l’esigenza di prevedere in modo unitario, con riferimento alle attività di controllo dei cinghiali in capo ai proprietari o conduttori di fondi, la distanza massima dal perimetro degli appezzamenti in disponibilità o gestione del proprietario/conduttore del fondo, entro cui gli interventi potranno essere attuati dai proprietari e dai conduttori dei fondi interessati, anche avvalendosi di altro/i soggetto/i inserito/i nell’elenco regionale dei coadiutori, o appositamente incaricati all’abbattimento nei terreni confinanti.

Dato atto che il sopra citato Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, a tal fine:

- ha condiviso con le amministrazioni provinciali e con la Città metropolitana di Torino l’individuazione di tale distanza massima, prevedendo che tali interventi urgenti possano essere attuati per una profondità non superiore ai 500 metri dal perimetro degli appezzamenti in disponibilità o gestione del proprietario/conduttore del fondo;

- ha appurato la necessità di inserire tale previsione nell’allegato alla DGR n. 20-8485 del 1° marzo 2019, come da ultimo modificato dalla DGR n. 41-4935 del 22 aprile 2022, prevedendo che al paragrafo denominato “TECNICHE E MEZZI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE”, capitolo 4 “Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale delle Province e della Città Metropolitana”,

dopo il secondo capoverso:

“Nel caso in cui gli interventi di urgenza non siano attivati entro 4 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, o appositamente incaricati all’abbattimento (Tutor), previa comunicazione, contenente tempi e luoghi dell’intervento, nonché le motivazioni d’urgenza, trasmessa per via breve nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e della Città Metropolitana, possono svolgere direttamente, o tramite personale autorizzato, operazioni di contenimento mediante abbattimento. In caso di esito positivo comunicano tempestivamente alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino le caratteristiche dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina).”

sia inserito il seguente:

“Quando gli interventi urgenti sono da attuarsi nei terreni confinanti, i proprietari ed i conduttori dei fondi interessati, anche avvalendosi di altro/i soggetto/i inserito/i nell’elenco regionale dei coadiutori, o appositamente incaricati all’abbattimento, fermo restando il rispetto delle modalità adottate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, con il coordinamento del personale dipendente delle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti e della Città Metropolitana di Torino, possono effettuarli per una profondità non superiore ai 500 metri dal perimetro degli appezzamenti in disponibilità o gestione del proprietario/conduttore del fondo.”

Attestato altresì che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto fornisce indicazioni operative a supporto per le Province e la Città Metropolitana di Torino con particolare riferimento all’attività di controllo della specie cinghiale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, nell'ambito delle legge n. 157/1992 e della legge regionale n. 5/2018, di modificare le indicazioni operative di supporto per le Province e la Città Metropolitana in materia di controllo del cinghiale, di cui all'allegato alla DGR n 20-8445 del 1° marzo 2019, come da ultimo modificato dalla DGR n. 41-4935 del 22 aprile 2022, prevedendo che al paragrafo denominato "TECNICHE E MEZZI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE", capitolo 4 "Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale delle Province e della Città Metropolitana",

dopo il secondo capoverso, che recita:

“Nel caso in cui gli interventi di urgenza non siano attivati entro 4 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, o appositamente incaricati all’abbattimento (Tutor), previa comunicazione, contenente tempi e luoghi dell’intervento, nonché le motivazioni d’urgenza, trasmessa per via breve nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e della Città Metropolitana, possono svolgere direttamente, o tramite personale autorizzato, operazioni di contenimento mediante abbattimento. In caso di esito positivo comunicano tempestivamente alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino le caratteristiche dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina).”

sia inserito il seguente:

“Quando gli interventi urgenti sono da attuarsi nei terreni confinanti, i proprietari ed i conduttori dei fondi interessati, anche avvalendosi di altro/i soggetto/i inserito/i nell’elenco regionale dei coadiutori, o appositamente incaricati all’abbattimento, fermo restando il rispetto delle modalità adottate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, con il coordinamento del personale dipendente delle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti e della Città Metropolitana di Torino, possono effettuarli per una profondità non superiore ai 500 metri dal perimetro degli appezzamenti in disponibilità o gestione del proprietario/conduttore del fondo.”;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo - Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di dare la massima diffusione ai contenuti del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n.22/2010.